



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 657/13/cnc/fta

Roma, 20 dicembre 2013

All'on. Ministro della Giustizia
Via Arenula 70
00186 Roma

A tutti gli Ordini dei Chimici
Loro Sedi

e.p.c.

Al Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali
Via XX Settembre, n. 20
00187 Roma

Al Capo del Dipartimento Protezione Civile
Dott. Franco Gabrielli
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile
Via Ulpiano 11
00193

Ai Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Presidenti dei Tribunali
Loro Sedi

Oggetto: Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici su competenze professionali riservate e sull'esercizio abusivo della professione di Chimico.

Pervengono a questo Consiglio numerose segnalazioni su presunti abusi concernenti la professione di Chimico. Molti di questi abusi sarebbero comprovati dalla redazione da parte di

soggetti, privi del prescritto titolo professionale, di “rapporti di prova” contenenti un giudizio di tipo chimico.

Per tale motivo il Consiglio Nazionale dei Chimici nella Seduta del 21 e 22 novembre 2013 ha approvato il presente motivato parere, che viene reso al Ministro per la Giustizia ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. Lgt. N. 382/1944, con valore di atto di indirizzo per gli Ordini dei Chimici Territoriali e, come tale, inviato per necessaria conoscenza alle autorità in indirizzo:

Preliminarmente occorre ricordare che il termine “rapporto di prova” è stato introdotto dalla normativa tecnica relativa all’assicurazione della qualità di prodotto o di processo ed è definito come “il documento che presenta i risultati dell’operazione tecnica di determinazione di una o più caratteristiche di un oggetto di valutazione della conformità, secondo una procedura tecnica specificata.”

Pertanto il “rapporto di prova” costituisce solo il riscontro documentale dell’applicazione di metodiche predeterminate (ad esempio da norme tecniche o clausole contrattuali).

Questo Consiglio ha già specificato quali sono le **rigide circostanze** in cui un “rapporto di prova”, di per se mero atto descrittivo (tipicamente endoprocedimentale), può sinteticamente essere assimilato al “certificato di analisi” (o comunque ad un atto professionale riassuntivo delle valutazioni del Chimico)¹.

In termini generali il “rapporto di prova” è solo *uno* dei possibili elementi che il professionista produce e/o acquisisce per la formazione del “parere di esperto”: esso è solo una parte della più complessa procedura scientifico-intellettuale - sostanza dell’atto professionale - che ha la sua conclusione, non nella documentazione delle risultanze dell’applicazione di un metodo, ma nell’espressione del giudizio su ciò che si è indagato.

In relazione a questo, si rammenta che l’espressione di “giudizi” e il rilascio di “pareri di esperto” in materia di chimica pura ed applicata, possono essere affidati dall’Autorità Giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni – per effetto dell’art. 16, R.D. 1 marzo 1928 n. 842, e dell’art. 36 del DPR 5 giugno 2001, n. 328 – solo a Chimici iscritti all’Albo Professionale e non ad altri professionisti. Lo stesso vale per tutti gli atti che devono essere presentati dai privati alle Pubbliche Amministrazioni. (In merito, per tutte, qui si richiama la sentenza della Corte di cassazione Civile, sez. III, n. 7023 del 7 luglio 1999.)

Va osservato che la norma tecnica UNI CEI EN 45001:1990 (“Criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova”) prevedeva che *“Un rapporto di prova non deve comprendere consigli o raccomandazioni derivanti dal risultato della prova. I risultati dalle prove devono essere esposti con precisione, chiarezza, integralmente e senza ambiguità, conformemente alle istruzioni che fanno parte dei documenti che definiscono il metodo di prova. I risultati quantitativi devono essere esposti con la loro incertezza calcolata o stimata”*. Tale impostazione poteva persino rendere problematico allegare il rapporto di prova ad un certificato analitico, se sottoscritto dal medesimo Chimico, stante il divieto di inserire commenti nel primo e la potenziale insorgenza di un conflitto deontologico se esposti nel secondo.

¹ Rapporti di prova e certificati di analisi chimica: condizioni e limiti di equivalenza” - Prot: 057/12/cnc/fta

La norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000, che ha sostituito la precedente norma UNI CEI EN 45001:1990, ha ovviato a ciò prevedendo che il rapporto di prova possa contenere ulteriori elementi (il cd. “Giudizio”), ma permane la differenza sostanziale con il certificato analitico il quale non soltanto “può” ma “deve” contenere tutti gli elementi utili a qualificarlo come tale e ciò è stato oggetto di ampia trattazione da parte di questo Consiglio che è l’organo chiamato per legge a definire e delimitare il campo di applicazione della professione, sulla base delle norme vigenti².

In altri termini nell’Ordinamento della Repubblica le norme tecniche non recepite specificamente in norme aventi valore di legge (e, comunque, al di fuori degli specifici casi contemplati) non possono surrogare o caducare le cogenti norme sull’esercizio delle professioni regolamentate, e, in caso di dubbio tali norme tecniche devono essere interpretate esclusivamente in subordine e mai in conflitto con le norme di legge.

E’ di tutta evidenza, pertanto, che, nel nostro Paese, il “Giudizio” espresso ai sensi della norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 17025 per avere validità legale per le - e nei confronti delle - Pubbliche Amministrazioni deve conformarsi alle norme cogenti che disciplinano le attività professionali regolamentate, e, specificamente, la professione di Chimico.

In relazione a questo e ai soggetti che, tra le professioni regolamentate, possano esprimere “Giudizi” direttamente all’interno di rapporti di prova, o negli atti professionali che li utilizzano, è necessario uno specifico approfondimento dal momento che è stata ingenerata una certa confusione a seguito della diffusione di singolari – quanto ardite - interpretazioni giuridiche, circa il “titolo” di altre professioni, a esprimere “Giudizi” di tipo chimico.

Si fa qui riferimento, nel merito, all’asserita competenza a certificare la pericolosità/non pericolosità di un rifiuto ai sensi della vigente normativa da parte di non chimici.

E’ appena il caso di ricordare che le metodiche analitiche (“procedure tecniche specificate”) previste – a mero titolo di esempio - per l’analisi dei metalli, non determinano la reale composizione e natura dei composti metallici, *la cosiddetta speciazione*, ma solo i tenori dei singoli metalli nel loro complesso, mentre il processo di attribuzione della pericolosità, a una sostanza/miscela o un rifiuto è fatta in virtù della specifica specie chimica presente o presunta.

In termini più semplici, le metodiche analitiche non sempre permettono di discriminare se, ad esempio, il ferro è presente come polvere metallica, ossido (ruggine) o quale componente dell’emoglobina. Proprio la selezione della metodica analitica più idonea e l’attribuzione di un risultato a una specie piuttosto che ad un’altra sono la “valutazione di esperto”, non solo necessaria ma sostanziale per l’espressione del parere.

Parere, che nel caso specifico, è certamente e solamente di tipo chimico³.

Questo è ancora più vero quando la materia da analizzare è una matrice complessa ed eterogenea, quale un suolo o un rifiuto, e i “contaminanti” da determinare sono presenti in quantità tanto minimali quanto spesso disomogeneamente distribuite.

In questo caso la valutazione non solo delle metodiche analitiche, ma anche delle più corrette modalità di campionamento, preparazione del campione, delle informazioni chimico-ambientali e/o

² di nuovo “Rapporti di prova e certificati di analisi chimica: condizioni e limiti di equivalenza” - Prot: 057/12/cnc/fta

³ Si veda a questo riguardo l’Articolo “Analisi dei rifiuti: più certezze dal dialogo tra il giurista ed i tecnici” di Pasquale Fimiani pubblicato sul n. 204, marzo 2013, della rivista Rifiuti.

chimico-industriali correlate alle possibili fonti dei “contaminanti”, devono necessariamente guidare l’esperto, Chimico, nella formazione del parere.

Nel definire le competenze professionali proprie dei Chimici, questo Consiglio, deve necessariamente entrare nel merito di quando esse siano esterne alla sfera professionale di altre professioni, ma ciò non deve essere interpretato quale limitazione e/o definizione delle competenze di altri ma solo quale necessario chiarimento a tutela della collettività, posta l’esistenza delle riserve esclusive previste dalla legge per la professione di Chimico.

E’ in questo contesto che va letta, ad esempio, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 345 del 21 luglio 1995 nel punto in cui la stessa precisa che *“la linea che demarca la professione del biologo da quella riservata ad altri professionisti che esercitano attività simili o anche affini a quelle biologiche: essa è data dal «punto di vista biologico» che contrassegna l’attività professionale del biologo”* avendo affermato la stessa Corte che l’estensione dell’ambito di applicazione di una professione può avvenire solo in virtù di una fonte normativa primaria o quantomeno secondaria.

Orbene non esistono normative che estendono la possibilità di emettere “certificati di analisi chimica”, così come definiti da questo Consiglio nel proprio atto, ad altre professioni; mentre esiste la legittima possibilità, per chiunque, di utilizzare “metodi chimici” al fine di arrivare ad un proprio convincimento e, se del caso, emettere un parere nell’ambito delle competenze e del “punto di vista” della propria professione.

In nessuna maniera questa possibilità di utilizzare “metodi chimici” può però consentire di affermare con certezza (“attestare”), specialmente per fini pubblicitari, che:

- la composizione chimica di un materiale sia quella rilevata da una semplice successione di metodiche;
- le valutazioni chimiche svolte da un soggetto non Chimico abbiano un valore equivalente a quelle sottoscritte da un Chimico.

Né si può estendere il valore del “punto di vista” di una professione in maniera da fargli comprendere, in via del tutto surrettizia, anche tutte le competenze proprie di altra e diversa professione.

In altri termini, a titolo di esempio, chiunque può misurare autonomamente l’acidità del terreno per ottenere un orientamento sull’idoneità di tale terreno alla coltivazione di talune specie floreali, ma ove si voglia avere la certezza, anche a fini pubblicitari, che il pH del suolo sia esattamente “quello”, solo il Chimico può valutarlo e certificarlo. Fermo restando che la semplice determinazione del pH, come fase endoprocedimentale, attraverso la quale il dottore agronomo o il perito agrario - assieme ad altre indicazioni quali ad esempio, la tessitura del suolo, il tenore di sostanze umiche, l’umidità - può giungere ad una valutazione del suolo per il suo migliore impiego agronomico è certamente ammessa, essendo poco rilevante la validità assoluta del dato ai fini della valutazione generale.

In termini più ampi, le sentenze richiamate in via presuntiva come elementi di prova a favore di alcune categorie non giustificano in nessun modo l’estensione delle rispettive competenze professionali al di fuori dello specifico “punto di vista”, strettamente inteso.

Così, ad esempio, la spesso richiamata sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV del 5 febbraio 2002 n. 1868, ha sì affermato la sussistenza della competenza concorrente dei Biologi nell’effettuazione delle analisi *“con il metodo chimico”*, ma limitatamente alle attività di analisi che costituiscano momento strumentale per il conseguimento dei risultati propri delle competenze

scientifiche e professionali del biologo (ossia, a titolo esemplificativo, il biologo può procedere all'analisi con metodo chimico allorché essa sia finalizzata ad una valutazione di ordine strettamente biologico). Infatti detta sentenza testualmente riporta *“In quest'ottica il Consiglio di Stato [cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre 1998, n. 1370; sez. IV, 25 novembre 1991, n. 965] ha affermato che non sussiste una competenza riservata ed esclusiva dei chimici ad effettuare analisi nei laboratori col metodo chimico, atteso che non è il metodo ma il tipo di analisi ad essere preso in considerazione dalle disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio delle singole attività professionali e le connesse competenze.”* Con ciò ribadendo, senza alcun dubbio, che in nessun caso un professionista che non sia il chimico può effettuare analisi “di tipo chimico”, ma che gli è consentito svolgere esclusivamente analisi o prove del tipo consono alla propria professione, ancorché venga utilizzato un “metodo” chimico. Pertanto un biologo può, e deve, svolgere solo valutazioni ed analisi “di tipo biologico”, ancorché con “metodo chimico”. Né può avere apprezzamento l'ultronea estensione del “punto di vista biologico” all'universo mondo per la insostenibile affermazione che ogni cosa ha ripercussioni sulla qualità della vita (vegetale, animale e umana) e, come tale il punto di vista biologico racchiude qualsiasi valutazione.

Con la stessa poco apprezzabile forzatura logica si potrebbe affermare che qualsiasi valutazione sulla materia e sugli esseri viventi, quale che sia “il punto di vista”, è certamente di competenza del chimico, dal momento che la chimica è alla base non solo della materia inanimata, ma dell'intera vita. E proseguendo con tale paralogismo si potrebbe concludere che ogni valutazione è di competenza del fisico, dal momento che le leggi della fisica (nucleare) sono alla base della materia e quindi della vita.

Il che appare, a tutta evidenza, una forzatura insostenibile e da censurare con fermezza.

In relazione a quanto sopra si richiama quanto la Suprema Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 7023 del 7 luglio 1999, ha chiarito: “Le analisi ... a corredo della dichiarazione di emissioni inquinanti fatta dal titolare dello stabilimento costituiscono momento finale dell'attività professionale del redattore e non possono, quindi, essere effettuate da un ingegnere chimico, ma solo da un chimico, atteso che l'art. 16, comma 3, r.d. 1 marzo 1928 n. 842 individua come attività non solo tipica, ma "riservata" ai chimici, e quindi con esclusione di qualsiasi altro professionista, l'attività professionale che abbia come oggetto finale la redazione di una perizia chimica o la effettuazione di una analisi chimica da presentare alla p.a.”

Avendo innanzi specificato che il rapporto di prova è il resoconto delle risultanze di applicazione di metodi, ed essendo chiaro che solo quando queste risultanze confluiscono nella conclusione analitica chimica, biologica o medica si può parlare di vera e propria certificazione, vale la pena evidenziare quale sia il momento in cui si forma l'eventuale reato di esercizio abusivo della professione e chi possa essere il soggetto che tale reato compie.

A questo riguardo va ancora considerato che il “rapporto di prova” non dovendo obbligatoriamente riportare la finalità ultima per cui lo stesso è stato prodotto, stante il suo carattere meramente descrittivo ed endoprocedimentale, potrebbe essere - anche all'insaputa dell'estensore - presentato al di fuori dell'originario contesto.

Va pertanto ricordato che l'eventuale reato di esercizio abusivo di professione, si perfeziona allorquando un atto professionale, abusivo, svolge una funzione pubblicistica e non quando rimane in un ambito strettamente privato.

Stante che il rapporto di prova è solo la trascrizione del risultato generato seguendo un metodo, il momento in cui si estrinseca il reato di esercizio abusivo della professione di Chimico,

costituendo tale condotta una minaccia per la difesa dell'interesse pubblico, è quello in cui sulla base di tale documento si giunge a conclusioni che richiedono la piena competenza del Chimico.

Queste conclusioni, "non solo tipiche, ma riservate" ai chimici sono quelle inerenti alla circostanza che:

- l'insieme dei parametri analitici prescelti da ricercare sia esaustivo ed atto a rappresentare in maniera sufficientemente fedele la composizione della materia o la problematica da indagare;
- il campionamento sia stato effettuato tenendo conto di tutti i fattori che possono alterare la reale composizione di ciò che si intendeva analizzare;
- la preparazione del campione sia idonea a identificare i parametri ricercati in relazione alle peculiarità della materia sottoposta a indagine;
- i dati analitici ottenuti siano adeguati a descrivere ciò che si vuole analizzare.

Orbene tale estensione di valore è spesso compiuta dal pubblico funzionario che, ricevendo un "rapporto di prova", gli attribuisce un valore equipollente alla certificazione di analisi chimica (mostrando, già in tale passaggio, i rischi a cui si sottopone la collettività nel momento in cui, nella Pubblica Amministrazione, valutazioni di merito sono lasciate a soggetti privi delle necessarie competenze culturali e professionali), spostando peraltro la responsabilità, dal soggetto tenuto a fornire dati veritieri ed esaustivi quale il titolare dell'impresa a cui favore è stata resa la prestazione del "sedicente professionista" o del "laboratorio", al soggetto pubblico, che in tali casi giunge a conclusioni non suffragate da alcuna evidenza certa.

A specifico ed ulteriore chiarimento in merito alla titolarità professionale e alla natura delle "certificazioni" nell'ambito della normativa dei rifiuti si ricorda quanto previsto dalle norme vigenti:

1) Nel Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale: Titolo IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati - il legislatore richiede sempre che sia determinata la natura, la composizione, le caratteristiche chimico-fisiche e le eventuali proprietà che rendono pericolosi i rifiuti.

Con riferimento alla valutazione della pericolosità essa deve essere svolta ai sensi del punto 3.4 dell'Allegato D: Il contenuto della norma riporta solo ed esclusivamente determinazioni chimiche e valutazioni dal punto di vista chimico. Ogni e qualsiasi altro "punto di vista" non è contemplato.

Si precisa altresì che chi emette un certificato falso, è punito ai sensi dell'art. 258 del Dlgs 152/2006⁴. E il falso può essere di tipo materiale o ideologico: in questa fattispecie è da comprendere un atto inidoneo o colpevolmente omissivo.

2) Nel Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 sull'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, circa la necessità di una "certificazione", sotto il profilo - e dal punto di vista - chimico, vi è un'ulteriore conferma all'art. 7, relativo alle procedure di ricezione dei rifiuti negli impianti; in particolare al comma 4, è precisato:

"Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre acquisire le informazioni sui rifiuti che comprendano almeno i seguenti elementi:

⁴ "Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."

a) lo stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei rifiuti, il relativo codice dell' "Elenco europeo dei rifiuti" e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del previsto processo di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti;

b) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti."

Tutte valutazioni di natura, se non esclusivamente, prioritariamente chimica e per finalità chimiche.

3) Nel DM Ambiente 27 settembre 2010 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica è richiesto che, per la "Caratterizzazione di base" dei rifiuti - cui è dedicato l'intero Allegato 1, siano valutati, tra le altre cose: i cicli produttivi di origine, la tendenza del rifiuto a produrre percolato, l'individuazione dei parametri critici funzionali alla verifica di conformità, i dati salienti sulla composizione dei rifiuti, nonché eventuali precauzioni supplementari per la gestione dei rifiuti nella discarica.

Anche in questo caso le valutazioni richieste appaiono di tipo, squisitamente, chimico, con esclusione di qualsivoglia altro "punto di vista" o di sue surrettizie estensioni.

4) Anche il DM 31 ottobre 1991 n. 459, relativo alle modalità di imbarco e trasporto via mare dei rifiuti, richiede esplicitamente, all'art. 6, che "un chimico, iscritto all'albo professionale, ... deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità, le quantità percentuali dei componenti nonché le verifiche di classificazione specifiche per il trasporto ai fini della corretta classificazione dei rifiuti."

Considerando che queste verifiche sono, in sostanza, le medesime richieste dalla norma generale leggere il richiamo esplicito al Chimico professionista in senso estensivo non appare particolarmente straordinario.

Da tutto quanto premesso risulta evidente la volontà del legislatore di conoscere sia la composizione sotto il punto di vista chimico, sia il chimismo della massa dei rifiuti e le potenziali interazioni nel sito di destinazione. Queste sono, evidentemente, valutazioni chimiche da un punto di vista strettamente chimico, con esclusione, si ribadisce, di qualsivoglia altro punto di vista surrettiziamente richiamato.

Il presente parere costituisce atto di indirizzo per gli Ordini dei chimici territoriali che nell'ambito dei poteri loro conferiti dalla legge vorranno vigilare sia su attività abusive di certificazione chimico analitica, sia su utilizzi impropri del cosiddetto "rapporto di prova" in sostituzione del certificato chimico analitico da parte della Pubblica Amministrazione, avendo questo Consiglio, cui compete tale compito, delimitato l'ambito in cui il "rapporto di prova" può svolgere tale funzioni, e provvedendo ad informare e richiamare i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni che incorressero nel grave errore di accettare documenti non conformi alla legge. Al riguardo, in relazione alla presentazione degli atti in questione alla Pubblica Amministrazione, si ricorda che i funzionari ed i dirigenti dei servizi/dipartimenti a cui tali atti sono rivolti o da cui sono richiesti non possono limitarsi ad una mera verifica della completezza formale della documentazione ricevuta ma devono appurare altresì la regolarità dal punto di vista della corrispondenza fra la natura dell'atto e le attribuzioni della categoria professionale di appartenenza del redattore/sottoscrittore della documentazione. In quanto, qualora ciò non avvenga, la Pubblica Amministrazione implicitamente assume la responsabilità, in concorso, di riconoscere a soggetti estranei alla professione di Chimico la titolarità all'esercizio di tale professione.

Né tale verifica risulta ultronea o sconosciuta alla Pubblica Amministrazione, dal momento che è di dominio pubblico la circostanza che per altre e diverse documentazioni da presentare alla stessa

P.A., quali progetti edilizi o di impianti si provvede con scrupolo alla verifica che il documento sia sottoscritto da “idoneo professionista”.

Resta altresì evidente che se un funzionario della Pubblica Amministrazione, privo dell’abilitazione alla professione rilasciata dallo Stato per l’esercizio della professione di Chimico, compia o asseveri quegli atti tipici della professione quali, l’identificazione dei parametri analitici o dei metodi ai fini della valutazione della natura e composizione di quanto esaminato, o pervenga a un rilascio diretto o indiretto di una conformità agli obblighi di una autorizzazione sulla base di un rapporto di prova inidoneo a svolgere le funzioni di certificato analitico, commette, anche in concorso, esercizio abusivo della professione di Chimico.

Rimane fermo che ove un soggetto, non in possesso dell’abilitazione di Chimico, faccia esplicite affermazioni che nulla hanno a che vedere con la sua eventuale formazione e abilitazione, che definisce il “suo punto di vista” (sia esso biologico, agronomico, medico o ingegneristico), e con un certificato o con un rapporto di prova voglia affermare con certezza la natura e composizione di una sostanza costituendo, di fatto, il risultato delle analisi chimiche come momento finale dell’attività professionale del redattore, lo stesso va segnalato, quale atto dovuto, all’Autorità Giudiziaria evidenziando tutti gli elementi di incompletezza sostanziale che rendono l’utilizzo di tale atto un pericolo per la società. E’ pleonastico rammentare che il pubblico ufficiale è tenuto a trasmettere all’Autorità Giudiziaria la notizia di reato, ai sensi dell’Art. 316 C.P.

Altresì, ove si accerti che sia stata volutamente carpita la buona fede di un funzionario della Pubblica Amministrazione, da parte di un iscritto all’Ordine dei Chimici, proponendo un “rapporto di prova” in luogo di un certificato di analisi chimica, al fine di sottrarsi alla responsabilità dell’atto professionale, elemento principe e qualificante delle professioni intellettuali, lo stesso va deferito senza indugio all’organo di disciplina, fatte salve eventuali altre segnalazioni alla magistratura ordinaria.

Dato in Roma il 22 novembre 2013



Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales

